

**PROTOCOLLO D'INTESA****TRA**

L'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (nel seguito denominata "ENEA" o "Agenzia"), con sede legale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, n. 76, 00196, (Codice Fiscale 01320740580 – Partita IVA 00985801000), nella persona del Presidente, Ing. Gilberto Dialuce, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia

E

La **Regione del Veneto** (nel seguito denominato "la Regione"), con sede legale in Palazzo Balbi -, 3901 30123 Venezia (Partita IVA 02392630279), nella persona di, domiciliato per la carica presso la suindicata sede.

(ENEA e la Regione nel seguito, singolarmente, anche la "Parte" e, congiuntamente, anche le "Parti")

PREMESSO CHE:**la Regione:**

- predisporre ed aggiorna il Piano Energetico Regionale ai sensi dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2000, n. 25,
- si occupa dell'attuazione della normativa statale riguardante la prestazione energetica degli edifici e l'efficienza energetica degli impianti di climatizzazione,
- incentiva l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili,
- gestisce le risorse comunitarie e statali destinate al settore energetico,
- coordina la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e reti energetiche nel territorio,
- favorisce la mobilità sostenibile,
- promuove la riduzione dell'inquinamento luminoso, atmosferico e dei relativi consumi energetici,
- supporta le realtà territoriali che, pur avendo la volontà politica di aderire all'iniziativa, non siano dotati di un apparato amministrativo adeguato alla concreta realizzazione degli impegni derivanti dall'adesione al Patto dei Sindaci



ca3e20f5



l'ENEA:

- è un Ente di diritto pubblico, ex art. 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come novellato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, posto sotto la vigilanza del Ministero della Transizione Ecologica, ex art. 2, comma 6, del D. L. 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, in Legge 22 aprile 2021, n. 55;
- tramite il Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili (TERIN):
 - ✓ promuove l'utilizzo delle fonti rinnovabili attraverso lo sviluppo di tecnologie avanzate anche adottando nuove forme di utilizzo (es. aggregazioni/comunità energetiche);
 - ✓ sostiene la generazione da FER e l'utilizzo coordinato delle risorse distribuite (generazione, consumo, accumulo);
 - ✓ promuove tecnologie e sistemi di accumulo di energia nelle diverse forme e metodi per applicazioni mobili e stazionarie;
 - ✓ favorisce l'utilizzo di tecnologie, dispositivi, componenti, infrastrutture e strumenti per le Smart Communities e le Smart City;
 - ✓ favorisce l'implementazione delle tecnologie per la digitalizzazione nei sistemi e nelle reti energetiche per aumentare l'interconnessione tra gli asset fisici, le persone e le informazioni.
 - ✓ favorisce soluzioni per la resilienza delle infrastrutture energetiche e non;
 - ✓ incrementa l'efficienza energetica nel settore industriale per la decarbonizzazione dei settori hard to abate;
 - ✓ promuove tecnologie, azioni e strategie per la mobilità sostenibile e intelligente;
 - ✓ sostiene tecnologie, azioni e strategie per la smart sector integration;
 - ✓ supporta le tecnologie per la produzione e gli usi finali dell'idrogeno nei diversi comparti applicativi: industria, trasporti, civile e residenziale;
- ha istituito il Dipartimento "Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali" (SSPT) che:
 - ✓ promuove l'uso efficiente delle risorse, inclusa la risorsa idrica, approcci e modelli di economia circolare e bio-economia applicati a livello di impresa, di area industriale e territoriale e di filiera;



ca3e20f5



- ✓ migliora la definizione ed attuazione della normativa regionale nel settore dell'uso delle risorse, della gestione dei rifiuti, del riciclo e riutilizzo dei sottoprodotti;
 - ✓ promuove processi di innovazione nel settore agri-food con particolare attenzione alla tracciabilità delle catene di approvvigionamento, trattamento e commercializzazione dei prodotti agroalimentari;
 - ✓ promuove l'utilizzo di materiali innovativi e naturali nel settore delle costruzioni per migliorare la resilienza e l'impermeabilità al clima dell'ambiente costruito nonché lo sviluppo di dispositivi EE integrati in componenti utilizzati nelle costruzioni;
 - ✓ sviluppa strategie e soluzioni per il monitoraggio del rischio sismico sulle infrastrutture civili e produttive;
 - ✓ promuove lo sviluppo e la diffusione dei servizi climatici a supporto della programmazione delle politiche regionali e del sistema produttivo locale;
 - ✓ individua strategie e misure idonee al miglioramento della qualità dell'aria, con particolare riferimento alle immissioni in atmosfera di polveri sottili.
 - ✓ promuove strategie e azioni per la valorizzazione e la salvaguardia degli ecosistemi e delle risorse naturali marine e terrestri, anche con l'applicazione di soluzioni basate sulla natura, e attraverso la pianificazione ambientale territoriale e delle misure di conservazione;
 - ✓ promuove la caratterizzazione e il risanamento ambientale, anche tramite la diffusione di tecniche di biorisanamento;
 - ✓ favorisce lo sviluppo di campagne per la valutazione degli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute umana;
- ha istituito il Dipartimento Unità Efficienza Energetica (DUEE), che svolge il ruolo di "Agenzia Nazionale" in attuazione della direttiva 2006/32/CE (recepita con il Decreto Legislativo n. 115/08) con l'obiettivo strategico dello sviluppo e trasferimento di conoscenze, sistemi, metodi e tecnologie per il risparmio e l'efficienza in particolare: svolge attività mirate ad accelerare il processo di adozione di tecnologie chiave per un uso più efficiente dell'energia e rafforzare le capacità di innovazione del Paese e la competitività delle imprese nel campo del risparmio e



ca3e20f5



dell'efficienza energetica. Per conto dell'Agenzia, dal ricoprire altresì il ruolo di Coordinatore nazionale del Patto dei Sindaci;

- assolve alle specifiche funzioni di Agenzia per l'efficienza energetica previste dal D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, e ad ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legislazione vigente o delegata dal Ministero vigilante, al quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza e altresì nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali;
- le funzioni istituzionali richiamate sono assicurate e sviluppate attraverso una rete di centri di ricerca e uffici territoriali distribuiti sul territorio nazionale e da un sistema integrato di competenze multidisciplinari di rilievo nazionale e internazionale, con capacità di analisi, progettazione, realizzazione e gestione di problematiche territoriali complesse;
- ha istituito la Divisione Servizi (DUEE-SIST), all'interno del Dipartimento DUEE, per svolgere, tra le altre cose, la funzione di interfaccia fra la stessa, le Regioni ed i loro Enti Locali (EELL) assicurando il coordinamento delle attività svolte a livello nazionale attraverso i Centri di Consulenza Energetica Integrata (CCEI);
- collabora con le Regioni e le Amministrazioni locali per promuovere, attraverso iniziative congiunte, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica e lo sviluppo delle realtà produttive del territorio;
- nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla definizione e attuazione di progetti di trasferimento e diffusione delle conoscenze, anche attraverso la prestazione di servizi scientifico-tecnologici e l'assistenza nei percorsi di qualificazione ambientale di aree e distretti industriali;
- fornisce supporto tecnico-scientifico e consulenza per lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali in materia di efficienza degli usi finali dell'energia e di servizi energetici, ai sensi del Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 di recepimento della Direttiva comunitaria 2006/32/CE;
- per lo svolgimento delle predette attività e funzioni, può stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici e privati.



ca3e20f5



**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2 (Disciplina dei rapporti tra le Parti)

I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

- nel presente Protocollo d'Intesa;
- nei singoli Atti esecutivi, di cui al successivo art. 5, stipulati in esecuzione dello stesso;
- in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 3 (Oggetto)

Con il presente Protocollo d'Intesa, le Parti intendono collaborare per promuovere e sviluppare congiuntamente, con l'utilizzo delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e competenze di ciascuno, attività di supporto, informazione e approfondimento di tematiche finalizzate a:

- promuovere l'efficienza energetica, i servizi energetici sostenibili e lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili sul territorio regionale, con particolare riferimento all'attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 30 maggio 2008 n. 115 e s.m.i.;
- promuovere l'uso sostenibile dell'energia negli usi finali e l'impiego di fonti di energia rinnovabili e per diffondere la ricerca, il progresso tecnologico, l'innovazione e la formazione, presso tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti e operanti in Regione;
- migliorare la definizione ed attuazione della normativa regionale nel settore energetico (quali, a titolo esemplificativo, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici, utilizzo di biomasse legnose, prestazione energetica degli edifici, contratti di rendimento energetico);



ca3e20f5



- collaborare all'elaborazione della normativa in materia di energia, nell'ambito dell'attuazione della strategia europea;
- collaborare all'elaborazione di strategie e misure idonee al miglioramento della qualità dell'aria con particolare riferimento alle immissioni in atmosfera di polveri sottili.
- collaborare all'attività di orientamento strategico, supporto, assistenza e coordinamento nell'ambito del Patto dei Sindaci, in un'ottica di multi level governance;

Tali attività saranno rese operative con la formalizzazione di singoli atti esecutivi con le modalità indicate nel successivo art. 5.

Art. 4 (Obblighi delle Parti)

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Protocollo d'Intesa:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.

Art. 5 (Atti esecutivi)

Le Parti provvederanno a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa attraverso la stipulazione di specifici Atti esecutivi.

Nell'ambito dei predetti Atti dovranno essere puntualmente indicati:

- le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione, la durata e lo scopo delle attività;
- l'ammontare dei costi e delle eventuali entrate nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- il personale coinvolto;
- fermi i principi di cui al successivo art. 8 in relazione ai risultati delle collaborazioni, le clausole specifiche relative alla definizione delle quote, alle modalità di protezione dei risultati e di ripartizione degli oneri, alle modalità di sfruttamento e di difesa dei diritti congiunti;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;



ca3e20f5



- i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli Atti esecutivi.

Gli Atti esecutivi verranno stipulati nel sistema di deleghe vigente in ciascuna delle Parti.

Art. 6 (Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte. Codice di comportamento e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)

L'ENEA e la Regione Veneto si impegnano ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra Parte operante nelle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa.

I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell'altra per lo svolgimento delle attività previste dal presente protocollo saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

In particolare, qualora il personale di una delle parti sia ospitato presso la sede dell'altra parte, esso dovrà scrupolosamente attenersi alle disposizioni che la Parte ospitante comunicherà, anche a mezzo di appositi atti informativi, in merito a comportamenti, disciplina e organizzazione interna.

Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza, al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività, pubblicati sui siti istituzionali dell'ENEA e della Regione Veneto, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Entrambe le Parti dichiarano, fin da ora, di aver preso visione dei rispettivi Codici di comportamento dei dipendenti, consultabili sul sito istituzionale delle stesse e di uniformarsi ai principi ivi contenuti.

Art. 7 (Diritti di accesso alle conoscenze preesistenti)

Il background cognitivo di una Parte messo a disposizione dell'altra nell'ambito di un'attività in collaborazione, è concesso in uso gratuito solo per la durata e per lo scopo di quella specifica collaborazione, come stabilito nel relativo atto esecutivo di cui all'art. 5 del presente Protocollo.

Art. 8 (Risultati delle collaborazioni)

Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto della collaborazione di cui al presente Protocollo d'Intesa, nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche porti a risultati suscettibili di



ca3e20f5



protezione ai sensi delle leggi sulla Proprietà Industriale/Intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà secondo le quote di compartecipazione economico-finanziaria e secondo l'apporto inventivo fornito dalle Parti, fatti salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca. Le Parti riconoscono l'uso reciproco per fini istituzionali e di ricerca dei risultati conseguiti congiuntamente. Fermi restando i principi sopra esposti, le Parti stabiliranno negli atti esecutivi in successivi accordi (accordi di gestione della co-titolarità) le clausole specifiche relative alla definizione delle quote, alle modalità di protezione e di ripartizione degli oneri, alle modalità di sfruttamento e di difesa dei diritti congiunti.

Art. 9 (Pubblicazioni)

In ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte. Nell'ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi congiunti delle Parti, non distinguibili e non separabili, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati delle attività, solo previa autorizzazione scritta dell'altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati. Se le pubblicazioni contengono dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente, la Parte ricevente l'informazione confidenziale dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all'altra.

Art. 10 (Responsabilità civile)

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 11 (Copertura assicurativa)

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione del presente Protocollo d'intesa, la sede dell'altra Parte.



ca3e20f5



Art. 12 (Riservatezza)

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente Protocollo d'Intesa, di cui siano venuti, in qualsiasi modo a conoscenza.

Art. 13 (Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo d'Intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003, come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018, e dal regolamento 2016/679 GDPR e s.m.i..

Art. 14 (Responsabili del Protocollo d'Intesa)

Per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo d'Intesa ciascuna Parte nominerà un proprio Responsabile e comunicherà per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula dello stesso, il nominativo all'altra Parte.

Art. 15 (Durata, proroga e recesso)

Il presente Protocollo d'Intesa avrà una durata pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. La durata potrà essere prorogata (per un periodo pari a 3 anni) previo accordo scritto tra le Parti che dovrà intervenire prima della data di scadenza.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo d'Intesa dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a 30 (trenta) giorni.

Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 16 (Modifiche al Protocollo d'Intesa)

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al Protocollo d'Intesa per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

Art. 17 (Divieto di cessione)

Il presente Protocollo d'Intesa non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.



Art. 18 (Risoluzione)

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Protocollo d'Intesa, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 19 (Oneri finanziari e Costi)

Il presente Protocollo d'Intesa non comporta flussi finanziari tra le Parti.

Eventuali flussi finanziari saranno determinati come ristoro delle spese sostenute dalle Parti per lo svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo d'intesa e verranno definite nel dettaglio nell'ambito degli Atti esecutivi di cui al precedente Art. 5.

Art. 20 (Legge applicabile e Foro competente)

Il presente Protocollo d'Intesa è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano.

Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 21 (Comunicazioni)

Le comunicazioni relative al presente Protocollo d'intesa dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

- per l'ENEA: enea@cert.enea.it - all'attenzione del Responsabile del presente Protocollo d'Intesa;
- per la Regione del Veneto - all'attenzione del Responsabile del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 22 (Attività negoziale)

Le Parti dichiarano espressamente che il presente Protocollo d'Intesa è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte.

Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.



ca3e20f5



Art. 23 (Registrazione)

Il presente Protocollo d'Intesa sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Art. 24 (Imposta di bollo)

L'ENEA assolve l'imposta di bollo in modo virtuale – Autorizzazione n. 0023639 del 23/03/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lazio.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Per l'ENEA	Per la Regione del Veneto
Il Presidente
Ing. Gilberto Dialuce

